



COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d'Oro al Valor Militare

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
FISCALI E TARIFFARIE**

Approvato con Del. CC 21 del 29.06.2012

Articolo 1

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alle esenzioni e agevolazioni fiscali e tariffarie del Comune di Stazzema.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Tale regolamento non si applica alle agevolazioni già previste per l'utilizzo del composte da parte dei cittadini residenti.

Articolo 2

Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie

1. Ai fini del presente regolamento, per esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie si intendono quelle concernenti i seguenti servizi comunali:

a) SERVIZI SOCIALI

- a1) assistenza domiciliare
- a2) trasporto sociale
- a3) sostegno economico o agevolazione dal pagamento di rette per l'inserimento di anziani e disabili in strutture residenziali o semi-residenziali

b) CONTRIBUTI ECONOMICI

- b1) sostegno economico alle famiglie o ai singoli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, che hanno minori in affidamento
- b2) contributi *una tantum*

c) SERVIZI ALL'INFANZIA E SCOLASTICI

- c1) asili nido
- c2) refezione scolastica
- c3) trasporto scolastico

d) TRIBUTI COMUNALI:

- d1) TARSU
- d2) IMU

Articolo 3 **Requisiti di accesso alle agevolazioni**

La richiesta di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento va presentata con cadenza annuale.

Requisiti necessari per l'accesso alle agevolazioni sono:

- 1) residenza nel Comune di Stazzema
- 2) redditi derivanti da lavoro dipendente, **pensione**, lavoro parasubordinato, cassa integrazione, disoccupazione e assimilabili
- 3) che i componenti il nucleo familiare:
 - non risultino proprietari di terreni a vocazione edificatoria
 - non risultino proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art.2135 C.C.)
 - non dichiarino redditi fondiari, esclusi quelli derivanti dall'abitazione principale, superiori ad una soglia definita nell'accordo sottoscritto annualmente con le OO.SS.
 - non risultino proprietari di fabbricati rurali
 - non abbia percepito altri emolumenti non inseriti ai fini del calcolo del valore ISEE superiori a ad una soglia definita nell'accordo sottoscritto annualmente con le OO.SS.
 - risultino possessori o abbiano la disponibilità continuativa di autovettura immatricolata per la prima volta, nei due anni antecedenti la domanda di accesso alle agevolazioni, di cilindrata superiore a 2000cc se con alimentazione diesel e 1600cc se benzina
 - risultino possessori o abbiano la disponibilità continuativa di motociclo immatricolato per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di accesso alle agevolazioni di cilindrata uguale o superiore a 800cc

La richiesta di accesso alle agevolazioni per i nuclei familiari con minori i cui genitori non risultino nello stesso nucleo familiare e non coniugati, dovrà essere corredata dalla attestazione ISEE di entrambi i genitori (Codice Civile art. 433) in assenza di sentenza del Tribunale Ordinario per emolumenti al mantenimento.

Art. 4 **Presentazione domande**

Per l'accesso alle agevolazioni è necessario annualmente presentare:

- 1) Attestazione ISEE in corso di validità
- 2) Modello di autocertificazione di accesso alle agevolazioni tariffarie ai singoli servizi

La presentazione delle domande di accesso ai servizi di cui al presente Regolamento dovranno pervenire entro e non oltre il **30 settembre** di ciascun anno.

Le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato verranno ammesse solamente nei seguenti casi:

1. nuova iscrizione anagrafica nel Comune di Stazzema
2. ammissione a scuola in corso di anno scolastico

Nel caso in cui il valore ISEE sia uguale a 0,00 € e non siano stati percepiti emolumenti non calcolati in sede di elaborazione ISEE, la trattazione di queste suddette particolari situazioni familiari è demandata ai competenti servizi sociali comunali.

Art. 5 **Situazioni debitorie**

Qualora una eventuale situazione debitoria non venisse sanata nei termini previsti dal sollecito di pagamento gli uffici provvederanno alla revoca della riduzione concessa e applicheranno la tariffa, provvedendo all'invio delle pratiche all'Ufficio Tributi per l'avvio delle procedure di riscossione coattiva mediante l'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. 14.4.1910 n. 639 e s.m.i. .

Art. 6 **Dichiarazioni false**

Nel caso di false dichiarazioni si provvederà:

1. alla segnalazione alla Procura della Repubblica
2. alla segnalazione alla Guardia di Finanza (art. 4 c. 8 Dlgs 109/98 così come modificato dal Dlgs 130/2000

Inoltre, saranno applicate le penali stabilite dall'artt. 46 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000

Art. 7 **Vigenza**

Il presente regolamento entrerà in vigore dal momento della sua approvazione

